SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1893-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE FERRARA Nicola)

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto con il Ministro del Tesoro

e con il Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Agricoltura - Calamità pubbliche)

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Con il decreto-legge al nostro esame, il Governo, da un lato, ha finalmente ottemperato all'impegno di intervenire con un urgente provvedimento legislativo teso ad alleviare i danni subiti dalle imprese agricole per la nube radioattiva della centrale di Chernobyl, e, dall'altro, ha compiuto un rispettoso passo di riequilibrio nella presentazione delle proprie proposte legislative ai due rami del Parlamento (quest'ultima esigenza è stata recentemente ribadita da tutte le parti politiche nella Commissione agricoltura).

2. Per poter meglio entrare nel merito del provvedimento è utile premettere sinteticamente la cronistoria degli interventi adottati in sede ministeriale e a cui lo stesso decreto-legge fa riferimento.

2.1 Per quanto riguarda l'ortofrutta (verdure e fragole) con delibera dell'8 maggio 1986 il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) — vista la situazione di grave crisi del mercato delle verdure fresche a foglia la cui vendita era stata vietata con ordinanza del Ministro della sanità del 2 maggio per ragioni di sanità pubblica; considerato altresì che, per effetto indotto del predetto divieto, si era determinata una grave crisi di mercato anche per altri prodotti quali sedani, finocchi, prezzemolo, basilico e fragole — approvava un programma di interventi dell'AIMA con l'apertura di 364 centri di raccolta delle associazioni di produttori, sotto il controllo di apposite Commissioni nominate dagli assessori regionali all'agricoltura.

I prezzi di ritiro erano fissati il 19 maggio, prevedendosi tuttavia a partire dal 21 maggio « un'adeguata riduzione degli stessi, per prevenire sia manovre speculative sia l'assefuazione dei produttori al soccorso dell'AIMA » come si legge nella relazione governativa. Il ritiro si è concluso il 6 giugno: i dati indicano 2.085.784 quintali di prodotto ortofrutticolo, ritirati per una spesa complessiva di 189,3 miliardi, cui aggiungere 10 miliardi di spese di smaltimento dei prodotti e di gestione dei centri di ritiro.

2.2 Circa i prodotti lattiero-caseari era stato anzitutto promosso dal Ministero dell'agricoltura un accordo interprofessionale in base al quale i trasformatori si impegnavano a ritirare il latte dalle stalle, con le garanzie di intervento pubblico sui prodotti trasformati.

Il 14 maggio 1986 sopraggiungeva la delibera del CIPAA che prevedeva un intervento straordinario dell'AIMA sul mercato dei prodotti lattiero-caseari, articolato in due fasi:

a) una prima fase comprendeva lo stoccaggio dei prodotti trasformati, elencati nell'allegato A della citata delibera. Per le imprese trasformatrici che ricevono in stoccaggio il prodotto era previsto un compenso giornaliero di 400 lire al quintale di latte o equivalente latte.

Per tale intervento si stabilivano due condizioni: che si trattasse di prodotto esclusivamente nazionale; che le imprese si obbligassero a corrispondere ai produttori il prezzo minimo di base nella misura e nei termini stabiliti in sede regionale secondo la legge n. 306 del 1975 ovvero, per le cooperative, risultante dal bilancio di gestione;

b) per la seconda fase di intervento il programma dell'AIMA prevedeva la definizione del ritiro e la destinazione dei prodotti affluiti allo stoccaggio privato per i quali fosse stata accertata l'impossibilità di immissione nel mercato.

3. Questo insieme di misure ha certamente alleviato e sdrammatizzato una situazione di grave tensione esistente nel mondo agricolo su cui si è abbattuta, in aggiunta a tutte le altre calamità più o meno naturali, anche

la nube radioattiva di Chernobyl. Con le norme del decreto-legge al nostro esame il Governo ha provveduto a definire il quadro degli interventi, indicando il reperimento dei fondi che affluiranno sul bilancio dell'AIMA, incaricata di gestire il piano di intervento.

3.1 Nell'articolato si prevede in particolare (art. 1) uno stanziamento integrativo del bilancio dell'azienda di Stato di 300 miliardi di lire. Tale somma, viene poi specificato all'articolo 6, è da reperire mediante il ricorso da parte dell'AIMA ad un mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro. L'ammortamento annuale, compresi gli interessi è calcolato in 39 miliardi di lire.

I predetti finanziamenti sono destinati a due comparti produttivi:

comparto dei prodotti ortofrutticoli conferiti entro il 6 giugno 1986 secondo la citata delibera dell'8 maggio del CIPAA;

comparto dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato A della delibera del 14 maggio. Gli interventi per questo comparto si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione di normali quantitativi di latte ritirati presso i produttori secondo contratto.

3.2 All'articolo 2 si introduce il rimborso ai produttori e precisamente:

a) (commi 1, 4) — ai trasformatori di prodotti lattiero-caseari, che eliminano alla scadenza del termine ultimo di utilizzo prodotti di provenienza nazionale detenuti al 30 giugno 1986, e a quelli che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari dal 2 al 16 maggio spetta un rimborso pari al prezzo di listino aziendale in vigore al 30 aprile 1986 ridotto del 10 per cento.

b) (comma 3) — agli stessi soggetti di cui sopra, che hanno trasferito e ceduto latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto del latte del produttore, risultante in base alla legge n. 306 del 1975 o ai precedenti accordi vigenti;

c) (comma 2) — per i prodotti ritirati dall'AIMA nella seconda fase d'intervento il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto nei casi precedenti (cioè prezzo di listino aziendale ridotto del 10 per cento).

3.3 All'articolo 3 si affronta il caso del latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici e che fra il 2 ed il 16 maggio è stato eliminato dai produttori zootecnici: a costoro è riconosciuto il diritto al rimborso del prezzo del latte (stabilito in sede regionale secondo la legge n. 306 del 1975 o secondo precedenti accordi in vigore) e in base ad elenchi nominativi redatti dalle regioni e province autonome.

3.4 L'articolo 4 del decreto-legge stabilisce le modalità procedurali e le condizioni per il rimborso.

A) Prodotti lattiero caseari (commi 1, 2, e 3):

la domanda va presentata all'AIMA, tramite i competenti organi regionali o provinciali entro 30 giorni, che decorrono dalla eliminazione delle giacenze dei prodotti, ovvero — per quelli eliminati entro il 16 maggio — dall'entrata in vigore del decreto-legge;

alla domanda va allegata la certificazione delle autorità locali sulla provenienza nazionale del prodotto e sull'avvenuta eliminazione; la documentazione fiscale sui prodotti venduti o conferiti; l'attestazione di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti.

B) Prodotti ortofrutticoli (comma 4):

per quelli ritirati ed eliminati le associazioni dei produttori devono presentare denuncia all'AIMA entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge tramite gli organi regionali con la certificazione delle Commissioni regionali di ritiro. I rimborsi sono effettuati in base ai prezzi fissati dall'AIMA « in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986,

ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30 per cento ».

Si prevede inoltre che l'organo regionale e provinciale, istruite le domande, le trasmetta all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata ed accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

Per i prodotti eliminati l'AIMA provvede al rimborso entro 6 mesi; per i prodotti lattiero caseari l'importo è maggiorato del 10 per cento per il tempo che intercorre tra la ricezione della proposta regionale o provinciale e la data dell'effettivo pagamento.

Sempre all'articolo 4 sono previsti controlli a campione da effettuare secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della agricoltura.

3.5. All'articolo 5 il decreto-legge introduce dei casi di esclusione degli interventi AIMA, si occupa dei controlli delle operazioni e innova in ordine a talune procedure dell'AIMA.

In particolare al comma 1 stabilisce la esclusione da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione per imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Inoltre, le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità europea.

Si attribuisce poi (comma 4) all'azienda di Stato il potere di attuare programmi di immissione sul mercato di prodotti anche in deroga alla norma di contabilità di Stato, e alle norme statutarie dell'azienda stessa.

3.6. Nel riferire sul provvedimento alla Commissione il relatore richiamava l'attenzione sull'insufficienza dei finanziamenti (considerati i 200 miliardi per il settore ortofrutticolo, occorre almeno aggiungere altri 200 miliardi per il comparto lattiero-caseario), nonchè sulla necessità di indennizzare altri comparti produttivi come quello cunicolo e di prorogare la scadenza delle cambiali agrarie.

Perplessità manifestava inoltre sia sul comma 1 dell'articolo 5 (esclusione di determinate imprese da ogni tipo di aiuto) sia sui commi 3 e 4 dell'articolo 5 ritenendo inopportuno che fosse l'azienda di intervento sul mercato e non il Governo come tale (in particolare il comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - CIPAA) a decidere quando ricorrano le particolari esigenze di tutela della salute pubblica. È apparsa inoltre inopportuna al relatore la deroga alle norme di garanzia e di controllo concernenti la contabilità.

La Commissione agricoltura ha svolto un articolato ed approfondito dibattito nel quale si è anzitutto unanimamente sottolineata l'insufficienza dello stanziamento previsto nel decreto-legge; si sono espresse critiche e perplessità sul tipo di copertura approntato col ricorso all'indebitamento con la Cassa depositi e prestiti; si è ribadito il carattere aggiuntivo che il finanziamento deve avere rispetto alle risorse già destinate al settore primario e si è posta la necessità di intervenire sia in favore di altri settori produttivi come quello cunicolo (fortemente danneggiato dalle importazioni di paesi extracomunitari), sia per la proroga delle scadenze di credito agrario.

A conclusione del dibattito, la Commissione ha approvato il decreto-legge con emendamenti, il cui testo è stato successivamente inviato alla Commissione bilancio, che dal canto suo si è poi espressa favorevolmente « pur sottolineando il carattere assolutamente straordinario ed eccezionale che deve essere attribuito alla formula di copertura ipotizzata ». Parere favorevole sul disegno di legge ha inoltre espresso la Commissione finanze e tesoro.

Le principali innovazioni contenute negli emendamenti della Commissione (il cui testo è allegato alla presente relazione) comprendono:

aumento degli stanziamenti per gli interventi di mercato da 300 a 500 miliardi. Considerati i 200 miliardi per gli ortofrut-

ticoli, restano disponibili 300 miliardi per il comparto lattiero-caseario (previsioni secondo i dati governativi: 80 miliardi per latte a lunga conservazione, 20 miliardi per il latte distrutto, 150-170 miliardi per i formaggi) e per il comparto cunicolo. L'ammortamento annuale del debito passa da 39 a 65 miliardi;

rimborso ai produttori di carni cunicole eliminate per effetto di divieti regionali o locali;

riduzione da 6 a 3 mesi del periodo entro cui va provveduto al rimborso ai produttori;

proroga di 6 mesi delle scadenze delle rate di credito agrario, con un concorso sugli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. Spesa prevista: 13 miliardi, da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1981. A quest'ultimo riguardo è stata eccepita in Commissione l'inopportunità di ricorrere a tale fondo che in qualche Regione non ha più disponibilità.

Concludendo, nel dare atto al Governo degli sforzi compiuti per far fronte alle conseguenze di questa nuova disgrazia della nube radioattiva di Chernobyl abbattutasi sulla nostra agricoltura, si raccomanda la conversione del decreto-legge in esame con gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito.

FERRARA Nicola, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

9 luglio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4 del decreto-legge, appare vago il riferimento alle « autorità locali », di cui al comma 3; al comma 4 del medesimo articolo, sembra opportuno far decorrere il termine per la presentazione della domanda di rimborso all'AIMA dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e non del decreto-legge; al comma 8, occorre poi un controllo sulla esattezza del richiamo all'Ispettorato centrale repressioni e frodi (coordinando la terminoolgia usata con la normativa che si intenderà adottare in tema di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari); sempre al comma 8 in esame, appare generico il riferimento ai Corpi di polizia, mentre appare più corretto indicare senz'altro i nuclei specializzati dei Corpi stessi;

all'articolo 5 del decreto-legge, comma 3, occorre sopprimere la parola « particolari », relativa alle esigenze di tutela della salute pubblica, e far riferimento senz'altro a queste ultime, senza ulteriori aggettivazioni.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

16 luglio 1986

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge di conversione nonchè gli emendamenti accolti dalla Commissione agricoltura, nella seduta del 15 luglio, per quanto di propria competenza, a maggioranza esprime parere favorevole pur sottolineando il carattere assolutamente straordinario ed eccezionale che deve essere attribuito alla formula di copertura ipotizzata.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, *sostituire le parole*: « lire 300 milardi » *con le altre*: « lire 500 miliardi ».

Art. 2.

Al comma 1, *sopprimere le parole*: « , alla scadenza del termine ultimo di utilizzo, ».

Al comma 4, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Ai produttori di carni cunicole soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorità regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986 ».

Art. 3.

Al comma 1, *dopo le parole*: « imprese trasformatrici » *inserire le altre*: « o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda ».

Art. 4.

Al comma 3, *sostituire le parole*: « certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni » *con le altre*: « idonea certificazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorità regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni ».

Al comma 4, *sostituire le parole*: « quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *con le altre*: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Al comma 4, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « , così come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole ».

Al comma 5, *dopo le parole*: « le inoltra » *inserire le seguenti*: « , entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime, ».

Al comma 6, *sostituire le parole*: « entro sei mesi » *con le altre*: « entro tre mesi ».

Dopo l'articolo 4, *inserire il seguente*:

Art. 4-bis.

« 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole

che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della delibera del CIPAA dell'8 maggio 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario è concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, è corrisposta dalle regioni nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 può essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale ».

Art. 5.

Al comma 1, *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese ».

Art. 6.

Al comma 2, *sostituire le parole*: « lire 39 miliardi » *con le altre*: « lire 65 miliardi ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-*bis* valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ».

Titolo

Sostituire le parole: « dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario » *con le altre*: « nel settore agricolo ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 151 del 2 luglio 1986.*

Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sopperire alle esigenze connesse alla grave crisi di mercato di alcuni prodotti ortofrutticoli e zootecnici indotta dagli effetti dell'incidente nella centrale elettronucleare di Chernobyl;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a lire 300 miliardi per il finanziamento:

a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato *A* della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986;

c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

Art. 2.

1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano, alla scadenza del termine ultimo di utilizzo, quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, detenuti alla data del 30 giugno 1986, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10 per cento.

2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese.

Art. 3.

1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese, hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato.

Art. 4.

1. Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda.

2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni delle associazioni dei produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonchè dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30 per cento.

5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi entro sei mesi dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione.

7. Per i prodotti lattiero-caseari l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del 10 per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per controlli a campione da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, individuati mediante sorteggio. Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa

per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA.

Art. 5.

1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonchè sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). In sostituzione del funzionario dell'I.C.E., ove non designato, partecipa un funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'AIMA.

3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica ».

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti con procedure semplificate, deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e alle norme statutarie della Azienda stessa.

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'AIMA provvede mediante operazioni di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 39 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dell'AIMA, anche mediante utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — PANDOLFI — GORIA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI